

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E DI GESTIONE
DI FONDAZIONE METASTASIO
AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO
N. 231/2001

"Responsabilità amministrativa della Società"

INDICE

PREMESSA

1	Definizioni.....	4
2	Capitolo I - Il D.Lgs. 231/2001: sintesi della normativa	5
2.1	Il Decreto Legislativo n. 231/2001 e la normativa di riferimento..	5
2.2	Le caratteristiche del «Modello di organizzazione e di gestione»	9
2.3	I reati commessi all'estero	10
2.4	Le sanzioni	10
2.5	Le vicende modificative dell'ente	13
2.6	Il catalogo delle fattispecie di reato.....	14
3	Capitolo II - Il Modello di Fondazione Metastasio - Parte Generale	21
3.1	Natura e Fonti del Modello.	21
3.2	La costruzione del Modello e la sua struttura	21
3.3	Finalità del Modello	25
3.4	Destinatari del MODELLO	28
3.5	Comunicazione e Formazione sul MODELLO	28
3.6	Adozione, modifiche e aggiornamento del MODELLO.	29
3.7	Identificazione dell'Organismo di Vigilanza	30
3.9	Funzione e poteri dell'Organismo di Vigilanza	31

PREMESSA

La Fondazione Teatro Metastasio di Prato è un organismo stabile di produzione fondato nel 1994, sotto la direzione di Massimo Castri che raccolse l'eredità di trent'anni straordinari in cui, dopo la riapertura del Teatro Metastasio, prima Montalvo Casini, poi Giorgio Strehler e Luca Ronconi avevano reso il teatro pratese uno dei punti di riferimento per tutto il teatro italiano. Basti pensare al Teatro e Azione diretto da Giorgio Strehler negli anni in cui lasciò la direzione del Piccolo Teatro di Milano, o alla nascita del Laboratorio di progettazione teatrale di Luca Ronconi al Fabbricone, ex magazzino di stoffe. Con Castri il Dipartimento dello Spettacolo riconobbe nel 1998 la Fondazione come Teatro Stabile Pubblico della Toscana, a coronamento di un lavoro trentennale, dell'affermazione della vocazione produttiva del Metastasio e di una visione del teatro quale funzione pubblica delle politiche territoriali. La direzione di Castri terminò nel 2000 e a lui succedettero nell'ordine Massimo Paganelli (2000/2002), Massimo Luconi (2002/2005), José Sanchis Sinisterra (2005/2007), Federico Tiezzi (2007/2010), Paolo Magelli (2010/2015), fino all'attuale direzione di Franco D'Ippolito.

Il Metastasio ha consolidato il proprio posizionamento nazionale ed europeo, aumentando la produttività fino a oltre 200 recite all'anno in sede e fuori sede seguite da oltre 70.000 spettatori, organizzando il festival Contemporanea e la rassegna Metastasio Jazz, programmando una delle più innovative stagioni di teatro per l'infanzia e la gioventù, consolidando la residenza artistica del Teatro di Piazza e d'Occasione (TPO) che è una delle più importanti realtà del teatro ragazzi conosciuta in tutto il mondo, e collaborando con le più importanti istituzioni culturali del territorio e con i principali teatri italiani ed europei.

La Fondazione Teatro Metastasio di Prato gestisce e programma la sala storica del Teatro Metastasio (capienza 686 posti), il Fabbricone (capienza 360 posti), il Fabbrichino (capienza 99 posti) e il Teatro Magnolfi (capienza 99 posti), cui devono aggiungersi i laboratori di scenografia e i magazzini.

Dal 2015 il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e il Turismo (MiBACT) ha riconosciuto, a seguito della riforma introdotta con il Decreto Ministeriale del 1° luglio 2014, la Fondazione Teatro Metastasio come Teatro di Rilevante Interesse Culturale (TRIC).

1 Definizioni

DECRETO: il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231¹;

DIPENDENTI: persone sottoposte alla direzione od alla vigilanza di uno dei soggetti apicali; quindi, ma non solo, tutti i soggetti – compresi i dirigenti - che intrattengono un rapporto di lavoro subordinato, di qualsivoglia natura, con la SOCIETÀ nonché i lavoratori in distacco o in forza con contratti di lavoro parasubordinato;

DOCUMENTO INFORMATICO: qualunque supporto informatico contenente dati o informazioni aventi efficacia probatoria o programmi specificatamente destinati a relaborarli;

ILLECITI AMMINISTRATIVI: gli illeciti amministrativi di cui all'art. 187-*quinquies* del T.U.F.;

MODELLO: il presente Modello di organizzazione, gestione e controllo così come previsto ex D.Lgs. 231/2001;

ORGANISMO: l'Organismo di vigilanza previsto dal D.Lgs. 231/2001;

REATI: i reati di cui agli artt. 24, 24-*bis*, 24-*ter*, 25, 25-*bis*, 25-*bis.1*, 25-*ter*, 25-*quater*, 25-*quinquies*, 25-*sexies*, 25-*septies*, 25-*octies*, 25 *novies* e 25 *novies (rectius 25 novies 1)*, , 25 *decies* del Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e i reati previsti dalla Legge 16 marzo 2006, n. 146 di ratifica ed esecuzione della convenzione e dei protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea Generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001;

SOCIETÀ: Fondazione Teatro Metastasio;

SOGGETTI APICALI: persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della SOCIETÀ o di una sua unità dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché persone che esercitano, anche di fatto, la gestione od il controllo della SOCIETÀ;

T.U.F.: il Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo Unico della Finanza).

¹ E successive integrazioni e modificazioni: tale precisazione vale per qualsivoglia legge, regolamento o complesso normativo, che siano richiamati nel MODELLO.

Capitolo I - Il D.Lgs. 231/2001: sintesi della normativa

1.1 Il Decreto Legislativo n. 231/2001 e la normativa di riferimento

Il 4 luglio 2001 è entrato in vigore il D. Lgs. n. 231 dell'8 giugno 2001², al fine di adeguare la normativa italiana in materia di responsabilità delle persone giuridiche ad alcune convenzioni internazionali, alle quali l'Italia aveva da tempo aderito.³

Il D.Lgs. 231/2001 reca le disposizioni normative concernenti la «*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica*».

Il DECRETO introduce e disciplina la responsabilità degli «enti» per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato: una responsabilità diretta - di natura amministrativa - dell'ente per effetto della commissione di taluni reati da parte di soggetti funzionalmente allo stesso legati, prevedendo l'applicabilità di sanzioni amministrative nei confronti dell'ente medesimo.

1.1.1 Natura e caratteri della responsabilità delle persone giuridiche

La responsabilità amministrativa dell'ente per la commissione di uno dei reati per i quali è prevista si aggiunge, e non si sostituisce, a quella (penale o amministrativa) della persona fisica che è l'autore dell'illecito.

La responsabilità dell'ente sussiste anche se l'autore del reato non è stato identificato ma sicuramente rientrante nelle categorie di cui ai punti a) e b) di cui all'art.5 del D.Lgs. 231/2001 oppure il reato medesimo sia estinto nei confronti del reo per una causa diversa dall'amnistia.

Le sanzioni amministrative a carico dell'ente si prescrivono nel termine di cinque anni dalla data di consumazione del reato.

1.1.2 Fattispecie di reato individuate dal Decreto e dalle successive modificazioni

La responsabilità dell'ente sorge solo nei casi e nei limiti espressamente previsti dalla legge: l'ente «non può essere ritenuto responsabile per un fatto costituente reato, se la sua responsabilità ... in relazione a quel fatto e le relative sanzioni non sono espressamente previste da una legge», che sia entrata in vigore prima della commissione del fatto.

² Emanato in esecuzione della delega di cui all'art. 11 della L. 29 settembre 2000, n. 300, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 19 giugno 2001, n. 140.

³ Quali la Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995 sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità Europee, la Convenzione del 26 maggio 1997, anch'essa firmata a Bruxelles, sulla lotta alla corruzione in cui sono coinvolti funzionari della Comunità Europea e degli Stati Membri e la Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997 sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche e internazionali

L'ente non può essere chiamato a rispondere della realizzazione di qualsiasi fatto costituente reato, ma solo della commissione di reati e di illeciti amministrativi tassativamente previsti dal DECRETO, nella formulazione risultante dal suo testo originario e dalle successive integrazioni, nonché dalle leggi che espressamente richiamano la disciplina del DECRETO.

Assume inoltre rilievo, ai fini dell'individuazione delle fattispecie di reato rilevanti, la L. 16 marzo 2006, n. 146, di ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001, la quale individua nelle condotte delittuose delineate la responsabilità dell'ente. Ai sensi dell'art. 3 di tale legge, il reato commesso da «*un gruppo criminale organizzato*» deve possedere il carattere della transnazionalità, ossia:

- deve essere «*commesso in più di uno Stato*»;
- ovvero deve essere «*commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo*» deve avvenire «*in un altro Stato*»;
- ovvero deve essere «*commesso in uno Stato ma in esso*» deve essere «*implicato un gruppo criminale organizzato, impegnato in attività criminali in più di uno Stato*»;
- ovvero deve essere «*commesso in uno Stato ma*» avere «*effetti sostanziali in un altro Stato*».

1.1.3 Criteri oggettivi di imputazione della responsabilità

La commissione di uno dei reati indicati dal DECRETO costituisce il primo presupposto per l'applicabilità della disciplina dettata dal DECRETO stesso.

Il DECRETO prevede ulteriori presupposti di natura oggettiva, altri di natura soggettiva.

Il primo, fondamentale ed essenziale, criterio di imputazione di natura oggettiva è costituito dall'essere il reato – o l'illecito amministrativo - commesso «*nell'interesse o a vantaggio dell'ente*».

Ciò significa che la responsabilità dell'ente sorge qualora il fatto illecito sia stato commesso nell'interesse dell'ente ovvero per favorire l'ente, senza che sia in alcun modo necessario il conseguimento effettivo e concreto dell'obiettivo. Si tratta dunque di un criterio che si sostanzia nella finalità – anche non esclusiva – con la quale il fatto illecito è stato realizzato.

Il criterio del vantaggio attiene, invece, al risultato positivo che l'ente ha obiettivamente tratto dalla commissione dell'illecito, a prescindere dall'intenzione di chi l'ha commesso.

L'ente, però, non è responsabile se il fatto illecito è stato commesso da uno dei soggetti indicati dal DECRETO «*nell'interesse esclusivo proprio o di terzi*». Ciò conferma che, se l'esclusività dell'interesse perseguito impedisce il sorgere

della responsabilità dell'ente, per contro la responsabilità sorge se l'interesse è comune all'ente ed alla persona fisica o è riferibile in parte all'uno in parte all'altro.

Secondo criterio di imputazione oggettivo è costituito dal tipo di soggetti autori del fatto illecito.

L'illecito - penale o amministrativo - deve essere stato commesso da uno o più soggetti qualificati, che il DECRETO raggruppa in due categorie. Deve essere stato realizzato infatti:

- «*da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale*», o da coloro che «*esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo*» dell'ente (soggetti in c.d. «*posizione apicale*»);
- «*da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti apicali*» (c.d. «*subalterni*», che, si segnala, non coincidono con il personale dipendente).

Gli autori del reato dal quale può derivare una responsabilità amministrativa a carico dell'ente, quindi, possono essere:

- soggetti in «*posizione apicale*», quali, ad esempio, il legale rappresentante, l'amministratore, il direttore generale o il direttore di una sede o filiale nonché le persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dell'ente⁴;
- soggetti «*subalterni*», tipicamente i lavoratori dipendenti, ma anche soggetti esterni all'ente, ai quali sia stato affidato un incarico da svolgere sotto la direzione e la sorveglianza dei soggetti apicali.

Se più soggetti cooperano alla commissione del reato (dando luogo al concorso di persone nel reato: art. 110 c.p.; sostanzialmente lo stesso vale nel caso di illecito amministrativo), non è necessario che il soggetto «qualificato» ponga in essere, neppure in parte, l'azione tipica, prevista dalla legge. È necessario e sufficiente che fornisca un contributo consapevolmente causale alla realizzazione del reato.

1.1.4 Criteri soggettivi di imputazione della responsabilità

Il DECRETO prevede una serie di condizioni – alcune descritte in positivo, altre in negativo – di natura soggettiva (in senso lato, trattandosi di enti) al sorgere della responsabilità, che costituiscono dei criteri di imputazione soggettivi del

⁴ Come possono essere il c.d. amministratore di fatto (v. ora art. 2639 c.c.) o il socio sovrano.

fatto illecito rimproverato alla società.

Il DECRETO infatti, nel suo complesso, tratteggia la responsabilità dell'ente come una responsabilità diretta, per fatto proprio e colpevole.

Può essere esclusa la responsabilità dell'ente, nel caso in cui questo - prima della commissione del reato - abbia adottato ed efficacemente attuato un *Modello di organizzazione e di gestione*, idoneo a prevenire la commissione di reati della specie di quello che è stato realizzato.

L'adozione del *Modello di organizzazione e di gestione* non costituisce un adempimento necessario al quale l'ente è tenuto, nel senso che non è previsto alcun obbligo giuridico per l'impresa di dotarsi di un modello conforme alle indicazioni del DECRETO.

Qualora, però, l'impresa non possieda un *Modello di organizzazione e di gestione* essa non potrà neppure invocare l'esimente di cui all'art. 6 del D.Lgs 231/2001 e quindi sottrarsi alla responsabilità amministrativa stabilita dal DECRETO.

Vi è quindi, in sostanza, una presunzione di colpa di organizzazione nella mancata adozione del *Modello di organizzazione e di gestione*.

1.1.5 I reati commessi da soggetti «apicali»

Per i reati commessi da soggetti in posizione «*apicale*», il DECRETO stabilisce una presunzione relativa di responsabilità dell'ente, dal momento che si prevede l'esclusione della sua responsabilità solo se esso dimostra che:

- a. «*l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi*»;
- b. «*il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento è stato affidato ad un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo*»;
- c. «*le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione*»;
- d. «*non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo*».

1.1.6 I reati commessi da soggetti in posizione «subordinata»

Per i reati commessi da soggetti in posizione «*subordinata*», l'ente può essere chiamato a rispondere solo qualora si accerti che «*la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza*».

In altri termini, la responsabilità dell'ente si fonda sull'inadempimento dei doveri di direzione e di vigilanza, doveri attribuiti *ex lege* al vertice aziendale o trasferiti

su altri soggetti per effetto di valide deleghe.

La disciplina introduce un'ulteriore presunzione, questa volta a favore dell'ente: l'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza non ricorre «se l'ente, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi». Specularmente a quanto in precedenza osservato, la colpa di organizzazione – declinata nella mancata direzione o vigilanza – si presume *juris et de jure* ed è esclusa dall'adozione ed attuazione del *Modello di organizzazione e di gestione* idoneo a prevenire reati della specie di quello commesso.

L'adozione e l'attuazione effettiva ed efficace di un modello di organizzazione idoneo ai fini di prevenire i reati costituiscono l'adempimento dei doveri di direzione e controllo e operano da esimente della responsabilità dell'ente.

1.2 Le caratteristiche del «Modello di organizzazione e di gestione»

Il DECRETO non disciplina la natura e le caratteristiche del modello di organizzazione: si limita a dettare alcuni principi di ordine generale, parzialmente differenti in relazione ai soggetti che potrebbero realizzare un reato.

Per la prevenzione dei reati dei «soggetti apicali», il modello deve:

- a. *«individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati»* (c.d. mappatura dei rischi);
- b. *«prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente, in relazione ai reati da prevenire», nonché «obblighi di informazione» nei confronti dell'Organismo di Vigilanza»;*
- c. *«individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di reati»;* l'espressa previsione dell'area delle risorse finanziarie attesta che il DECRETO attribuisce un rilievo preminente alla regolamentazione interna della gestione delle risorse finanziarie, cruciali nell'attività di Fondazione Metastasio;
- d. *«prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli»;*
- e. *«introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello».*

Riguardo ai reati che possono essere commessi dai «subalterni» (alla direzione e vigilanza: nozione da intendere in senso molto ampio) il *Modello di organizzazione, gestione e controllo* deve prevedere:

- *«in relazione alla natura e alla dimensione dell'organizzazione nonché al*

tipo di attività svolta, misure idonee a garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto della legge e a scoprire ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio».

In merito all'efficace attuazione del *Modello di organizzazione, gestione e controllo*, devono essere previsti:

- *«una verifica periodica e l'eventuale modifica dello stesso quando sono scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività»;*
- *«un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello».*

1.3 I reati commessi all'estero

In forza dell'art. 4 del DECRETO, l'ente può essere considerato responsabile, in Italia, per la commissione all'estero di taluni reati.

I presupposti su cui si fonda tale responsabilità sono:

- a. il reato deve essere commesso all'estero da un soggetto funzionalmente legato all'ente: un soggetto apicale o subordinato (nei termini già esaminati sopra);
- b. l'ente deve avere la propria sede principale nel territorio dello Stato italiano;
- c. l'ente può rispondere solo nei casi e alle condizioni previste dagli artt. 7, 8, 9, 10 c.p. (e qualora la legge preveda che la persona fisica colpevole sia punito a richiesta del Ministro della Giustizia, si procede contro l'ente solo se la richiesta è formulata anche nei confronti dell'ente stesso);
- d. se sussistono i casi e le condizioni previsti dai predetti articoli del codice penale, l'ente risponde purché nei suoi confronti non procedano le Autorità dello Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto.

1.4 Le sanzioni

Il sistema sanzionatorio previsto dal DECRETO prevede sanzioni pecuniarie e sanzioni interdittive.

1.4.1 Le sanzioni pecuniarie

Diversamente da quanto previsto nel resto del sistema penale e amministrativo, la sanzione pecuniaria è determinata dal giudice attraverso un sistema basato

su «quote». Ogni illecito prevede un minimo ed un massimo di quote, il cui valore monetario è poi determinato dal giudice, tenuto conto delle condizioni «economiche e patrimoniali dell'ente», in termini tali da assicurare efficacia alla sanzione.

La sanzione amministrativa da reato è applicata dal giudice penale ovvero dal giudice competente a giudicare l'autore del fatto illecito penalmente rilevante; dall'autorità amministrativa, nei casi in cui si prevede la responsabilità dell'ente per l'illecito amministrativo commesso «nel suo interesse o a suo vantaggio».

Se è affermata la responsabilità dell'ente, è sempre applicata la sanzione pecuniaria.

Sono previsti alcuni casi di riduzione della sanzione pecuniaria: a) qualora l'autore del reato abbia commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e l'ente non ne abbia ricavato un vantaggio ovvero ne abbia ricavato un vantaggio minimo; b) quando il danno cagionato è di particolare tenuità.

La sanzione pecuniaria derivante da reato, inoltre, è ridotta da un terzo alla metà se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado: a) l'ente ha risarcito integralmente il danno; b) oppure ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato; c) ovvero si è adoperato in tal senso; d) ovvero è stato adottato un modello idoneo a prevenire la commissione di ulteriori reati.

Nel caso dei reati di cui all'art. 25-*sexies* del DECRETO e degli illeciti amministrativi, se il prodotto o il profitto conseguito dall'ente è di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata fino a dieci volte tale prodotto o profitto.

1.4.2 Le sanzioni interdittive

Le sanzioni interdittive si applicano in aggiunta alle sanzioni pecuniarie e costituiscono le reazioni afflittive di maggior rilievo.

Le sanzioni interdittive previste dal DECRETO sono:

- a. l'interdizione, temporanea o definitiva, dall'esercizio dell'attività;
- b. la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- c. il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- d. l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- e. il divieto, temporaneo o definitivo, di pubblicizzare beni o servizi.

Le sanzioni interdittive si applicano solo nei casi espressamente previsti e purché ricorra almeno una delle seguenti condizioni:

- l'ente ha tratto dal reato un profitto rilevante e il reato è stato commesso:
 - a. da un soggetto apicale;
 - b. da un soggetto subordinato, qualora la commissione del reato sia stata agevolata da gravi carenze organizzative.
- in caso di reiterazione degli illeciti.

Le sanzioni interdittive sono normalmente temporanee ma possono eccezionalmente essere applicate con effetti definitivi.

Il Giudice, su richiesta del pubblico ministero, può applicare le sanzioni interdittive all'ente anche in via cautelare, qualora sussistano gravi indizi della responsabilità dell'ente e vi siano fondati e specifici elementi tali da far ritenere concreto il pericolo che siano commessi illeciti della stessa indole di quello per cui si procede.

Le sanzioni interdittive, tuttavia, non si applicano (o sono revocate, se già applicate in via cautelare) qualora l'ente - prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado:

- a. abbia risarcito il danno, o lo abbia riparato;
- b. abbia eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato (o, almeno, si sia adoperato in tal senso);
- c. abbia messo a disposizione dell'autorità giudiziaria, per la confisca, il profitto del reato;
- d. abbia eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato, adottando modelli organizzativi idonei a prevenire la commissione di nuovi reati.

Qualora ricorrano tutti questi comportamenti - considerati di ravvedimento operoso - anziché la sanzione interdittiva si applicherà la pena pecuniaria.

1.4.3 Altre sanzioni

Oltre alla sanzione pecuniaria e alle sanzioni interdittive, il DECRETO prevede altre due sanzioni:

- a. la confisca, che consiste nell'acquisizione da parte dello Stato del prezzo o del profitto del reato (ovvero, quando non è possibile eseguire la confisca direttamente sul prezzo o sul profitto del reato, nell'apprensione di somme di danaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato), salvo il risarcimento del danno;
- b. la pubblicazione della sentenza di condanna, che consiste nella

pubblicazione della condanna una sola volta, per estratto o per intero, a spese dell'ente, in uno o più giornali indicati dal Giudice nella sentenza, nonché mediante affissione nel comune ove l'ente ha la sede principale.

1.5 Le vicende modificative dell'ente

Il DECRETO disciplina la responsabilità dell'ente nel caso di vicende modificative (trasformazione, fusione, scissione e cessione di azienda).

In termini generali è stabilito che *«dell'obbligazione per il pagamento della sanzione pecuniaria» inflitta all'ente «risponde soltanto l'ente, con il suo patrimonio o il fondo comune».*

E' quindi esclusa una responsabilità patrimoniale diretta dei soci o degli associati, indipendentemente dalla natura giuridica dell'ente.

Quali criteri generali per l'applicazione delle sanzioni pecuniarie inflitte all'ente valgono quelli stabiliti dalle leggi civili sulla responsabilità dell'ente oggetto di trasformazione per i debiti dell'ente originario.

Le sanzioni interdittive rimangono a carico dell'ente in cui sia rimasto (o sia confluito) il ramo di attività nell'ambito del quale è stato commesso il reato, salva la facoltà per l'ente risultante dalla trasformazione di ottenere la conversione della sanzione interdittiva in sanzione pecuniaria, allorché il processo di riorganizzazione seguito alla fusione o alla scissione abbia eliminato i *deficit* organizzativi che avevano reso possibile la commissione del reato.

Il DECRETO sancisce che, nel caso di *«trasformazione dell'ente resta ferma la responsabilità per i reati commessi anteriormente alla data in cui la trasformazione ha avuto effetto».*

Modifiche di struttura giuridica (ragione sociale, forma giuridica, ecc.) sono irrilevanti per la responsabilità dell'ente: il nuovo ente sarà destinatario delle sanzioni applicabili all'ente originario, per fatti commessi anteriormente alla trasformazione.

Per quanto attiene ai possibili effetti di fusioni e scissioni, l'ente risultante dalla fusione, anche per incorporazione, *«risponde dei reati dei quali erano responsabili gli enti partecipanti alla fusione».* Al subentrare dell'ente risultante dalla fusione nei rapporti giuridici degli enti fusi e dall'accorpamento delle relative attività aziendali, comprese quelle nell'ambito delle quali sono stati realizzati gli illeciti, consegue un trasferimento della responsabilità in capo all'ente scaturito dalla fusione.

Se la fusione è intervenuta prima della conclusione del giudizio di accertamento della responsabilità dell'ente, il giudice deve tenere conto delle condizioni economiche dell'ente originario, e non di quelle dell'ente risultante dalla fusione.

Nel caso di scissione parziale, quando la scissione avviene mediante trasferimento solo di una parte del patrimonio della società scissa, che

continua ad esistere, resta ferma la responsabilità dell'ente scisso per i reati commessi anteriormente alla scissione. Gli enti collettivi beneficiari della scissione, ai quali sia pervenuto il patrimonio (in tutto o in parte) della società scissa sono solidalmente obbligati al pagamento delle sanzioni pecuniarie dovute dall'ente scisso per reati anteriori alla scissione. L'obbligo è limitato al valore del patrimonio trasferito: tale limite non opera per gli enti beneficiari a cui sia pervenuto - anche solo in parte - il ramo di attività nell'ambito del quale è stato commesso il reato.

Il DECRETO regola, infine, il fenomeno della cessione e del conferimento di azienda. Nel caso di cessione o di conferimento dell'azienda nell'ambito della quale è stato commesso il reato, il cessionario è solidalmente obbligato con l'ente cedente al pagamento della sanzione pecuniaria, nei limiti del valore dell'azienda ceduta e salvo il beneficio della preventiva escussione dell'ente cedente.

La responsabilità del cessionario - oltre che limitata al valore dell'azienda oggetto di cessione (o di conferimento) - è peraltro limitata alle sanzioni pecuniarie che risultano dai libri contabili obbligatori, ovvero dovute per illeciti amministrativi di cui il cessionario era comunque a conoscenza.

1.6 Il catalogo delle fattispecie di reato.

Il DECRETO prevede allora alcuni gruppi di reati (delitti e contravvenzioni), i quali possono far sorgere la responsabilità della SOCIETÀ. L'elenco delle fattispecie di reato previste dal DECRETO si è andato, nel corso di questi ultimi anni, sempre più dilatando e aggiornando (aggiornamento, peraltro, tuttora in fieri), per via delle sempre numerose esigenze e delle problematiche che la disciplina introdotta dal provvedimento in oggetto sollevava (e solleva) sia tra i naturali destinatari della norma, che tra gli stessi operatori del diritto.

In origine, le sole ipotesi di reato recepite dalla normativa agli artt. 24 e 25, tutte previste dal codice penale, a cui lo stesso provvedimento rimandava, oggi invece le ipotesi di reato sono le seguenti (aggiornate alla data del 14 giugno 2015, ultimo provvedimento inserito: Legge 27 maggio 2015, n. 69) :

- Art. 24, D.Lgs. n. 231/2001). Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico

- Malversazione a danno dello Stato (art. 316-bis c.p.)
- Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art.316-ter c.p.)
- Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee (art.640, comma 2, n.1, c.p.)
- Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.)
- Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-

ter c.p.)

**- Art. 24-bis, D.Lgs. n. 231/2001 [articolo aggiunto dalla L. n. 48/2008]
Delitti informatici e trattamento illecito di dati**

- Falsità in un documento informatico pubblico o avente efficacia probatoria (art. 491-bis c.p.)
- Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.)
- Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.)
- Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.)
- Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.)
- Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.)
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.)
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.)
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.)
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.)
- Frode informatica del certificatore di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.)

- Art. 24-ter, D.Lgs. n. 231/2001 [articolo aggiunto dalla L. n. 94/2009 e modificato dalla L. 69/2015] Delitti di criminalità organizzata

- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.p.)
- Associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015]
- Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.)
- Sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.)
- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 DPR 9 ottobre 1990, n. 309)
- Tutti i delitti se commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis c.p. per agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo (L. 203/91)
- Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo (art. 407, co. 2, lett. a),

numero 5), c.p.p.)

**- Art. 25, D.Lgs. n. 231/2001 [articolo modificato dalla L. n. 190/2012]
Concussione, induzione indebita a dare o promettere altra utilità e corruzione**

- Concussione (art. 317 c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015]
- Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 190/2012 e L. n. 69/2015]
- Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015]
- Circostanze aggravanti (art. 319-bis c.p.)
- Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015]
- Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater) [articolo aggiunto dalla L. n. 190/2012 e modificato dalla L. n. 69/2015]
- Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)
- Pene per il corruttore (art. 321 c.p.)
- Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)
- Peculato, concussione, induzione indebita dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322 bis c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 190/2012]

**- Art. 25-bis, D.Lgs. n. 231/2001 [articolo aggiunto dal D.L. n. 350/2001, convertito con modificazioni dalla L. n. 409/2001; modificato dalla L. n. 99/2009]
Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento**

- Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.)
- Alterazione di monete (art. 454 c.p.)
- Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.)
- Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.)
- Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.)
- Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.)
- Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.)
- Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.)
- Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.)

- Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)

- **Art. 25-ter, D.Lgs. n. 231/2001 [articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 61/2002, modificato dalla L. n. 190/2012 e dalla L. 69/2015] Reati societari.**

- False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015]
- False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015]
 - Impedito controllo (art. 2625, comma 2, c.c.)
 - Indebita restituzione di conferimenti (art. 2626 c.c.)
 - Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.)
 - Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)
 - Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)
 - Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629-bis c.c.) [aggiunto dalla legge n. 262/2005]
 - Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)
 - Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)
 - Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.) [aggiunto dalla legge n. 190/2012]
 - Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)
 - Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)
 - Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, comma 1 e 2, c.c.)

- **Art. 25-quater, D.Lgs. n. 231/2001 [articolo aggiunto dalla L. n. 7/2003] Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali**

- Associazioni sovversive (art. 270 c.p.)
- Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270 bis c.p.)
 - Assistenza agli associati (art. 270 ter c.p.)
 - Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 quater c.p.)
 - Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 quinquies c.p.)
 - Condotte con finalità di terrorismo (art. 270 sexies c.p.)
 - Attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.)
 - Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280 bis c.p.)
 - Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289 bis c.p.)
 - Istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai Capi primo e secondo (art. 302 c.p.)

- Cospirazione politica mediante accordo (art. 304 c.p.)
- Cospirazione politica mediante associazione (art. 305 c.p.)
- Banda armata: formazione e partecipazione (art. 306 c.p.)
- Assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata (art. 307 c.p.)
- Impossessamento, dirottamento e distruzione di un aereo (L. n. 342/1976, art. 1)
 - Danneggiamento delle installazioni a terra (L. n. 342/1976, art. 2)
 - Sanzioni (L. n. 422/1989, art. 3)
 - Pentimento operoso (D.Lgs. n. 625/1979, art. 5)
 - Convenzione di New York del 9 dicembre 1999 (art. 2)

**- Art. 25-quater.1, D.Lgs. n. 231/2001 [articolo aggiunto dalla L. n. 7/2006]
Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (Art. 583-bis c.p.)**

- Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-bis)

**- Art. 25-quinquies, D.Lgs. n. 231/2001 [articolo aggiunto dalla L. n. 228/2003]
Delitti contro la personalità individuale**

- Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.)
- Prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.)
- Pornografia minorile (art. 600-ter c.p.)
- Detenzione di materiale pornografico (art. 600-quater)
- Pornografia virtuale (art. 600-quater.1 c.p.) [aggiunto dall'art. 10, L. 6 febbraio 2006 n. 38]
- Iniziativa turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.)
- Tratta di persone (art. 601 c.p.)
- Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.)
- Adescamento di minorenni (art. 609-undecies)

**- Art. 25-sexies, D.Lgs. n. 231/2001 [articolo aggiunto dalla L. n. 62/2005]
Reati di abuso di mercato**

- Abuso di informazioni privilegiate (art. 184 D. Lgs. n. 58/1998)
- Manipolazione del mercato (art. 185 D. Lgs. n. 58/1998)

- Art. 25-septies, D.Lgs. n. 231/2001 [articolo aggiunto dalla L. n. 123/2007]. Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro

- Omicidio colposo (art. 589 c.p.)

- Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.)

- Art. 25-octies, D.Lgs. n. 231/2001. [articolo aggiunto dal D. Lgs. n. 231/2007; modificato dalla L. n. 186/2014] Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio

- Ricettazione (art. 648 c.p.)
- Riciclaggio (art. 648-bis c.p.)
- Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.)
- Autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.)

- Art. 25-novies, D.Lgs. n. 231/2001 [articolo aggiunto dalla L. n. 99/2009] Delitti in materia di violazione del diritto d'autore

- Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa (art. 171, legge n.633/1941 comma 1 lett. a) bis)
- Reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione (art. 171, legge n.633/1941 comma 3)
- Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171-bis legge n.633/1941 comma 1)
- Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 171-bis legge n.633/1941 comma 2)
- Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di

qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa (art. 171-ter legge n.633/1941)

- Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 171-septies legge n.633/1941)
- Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171-octies legge n.633/1941).

**- Art. 25-decies, D.Lgs. n. 231/2001 [articolo aggiunto dalla L. n. 116/2009]
Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria**

- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.).

**- Art. 25-duodecies, D.Lgs. n. 231/2001 [articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 109/2012]
Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare**

- Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22, comma 12 bis, D.Lgs. n. 286/1998)

- Reati transnazionali (L. n. 146/2006) [Costituiscono presupposto per la responsabilità amministrativa degli enti i seguenti reati se commessi in modalità transnazionale]

- Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, del testo unico di cui al D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286)
- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del testo unico di cui al D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309)
- Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater del testo unico di cui al D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43)
- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.)
- Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.)
- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)
- Associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.)

1.7 Natura e Fonti del Modello.

Il presente MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO, approvato dal C.d.A. nella seduta del 30 novembre 2016 costituisce regolamento interno di Fondazione Metastasio vincolante per la medesima.

Il CODICE ETICO della SOCIETÀ costituisce il fondamento essenziale del presente MODELLO e le disposizioni di quest'ultimo si integrano con quanto previsto nel CODICE.

Il CODICE ETICO è allegato al MODELLO.

Il CODICE ETICO disciplina in concreto le condotte rilevanti di coloro che operano al servizio di Fondazione Metastasio. Tale codice contiene una serie di obblighi giuridici e doveri morali che definiscono l'ambito della responsabilità etica e sociale di ciascun partecipante all'organizzazione e che, nel loro complesso, costituiscono un efficace strumento volto a prevenire comportamenti illeciti o irresponsabili da parte dei soggetti che si trovano ad agire in nome e per conto dell'azienda; da questi principi generali discendono norme operative che conferiscono al CODICE applicabilità nella gestione corrente facendo riferimento, in genere, alle relazioni che devono esistere tra l'impresa e tutti gli *stake-holders*, tra cui la pubblica amministrazione.

Viene raggiunto così lo scopo di "individuare" i comportamenti attesi e quelli da evitare anche rispetto alle fattispecie costitutive dei reati presi in considerazione dal D.Lgs. 231/01 a prescindere da ogni possibile procedura o sistema di controllo. Il richiamo contenuto nello stesso CODICE ETICO al sistema sanzionatorio rende efficace lo strumento.

1.8 La costruzione del Modello e la sua struttura

L'elaborazione del MODELLO e la definizione delle sue caratteristiche sono state precedute dalla preliminare analisi:

- delle caratteristiche organizzative della società;
- della tipologia e caratteristiche del settore in cui la società opera;
- della normativa di riferimento e dei rischi riconducibili al settore economico di appartenenza.

Al fine di determinare i profili di rischio potenziale per Fondazione Metastasio, ai sensi della disciplina dettata dal DECRETO sono state:

- *individuare le aree a "rischio reato" ex D. Lgs. 231/01*, attraverso l'esame della regolamentazione interna esistente di Fondazione Metastasio, nonché attraverso "interviste" effettuate a tutti i responsabili delle Funzioni, al Presidente ed al Direttore;
- *accertare*, tra le attività svolte da ciascuna direzione aziendale, *le singole attività "sensibili" ex D.lgs. 231/2001*, ovvero quelle attività che possono costituire, in via potenziale, l'occasione per la realizzazione delle condotte illecite previste dal DECRETO.

Non sono stati valutati i rischi di commissione dei *Reati in materia di falsità in monete, carte di pubblico credito e valori di bollo*, poiché è difficilmente ipotizzabile tale fattispecie nell'esercizio delle attività aziendali (la circolazione di monete avviene limitatamente alla cassa interna che anticipa ai dipendenti piccole somme di denaro per acquisti in contanti).

I *Delitti connessi a pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili* ed i *Delitti contro la personalità individuale* previsti negli artt. 25-*quater*-1 e 25-*quinquies*, rispettivamente, del DECRETO non sono astrattamente ipotizzabili nella realtà aziendale.

Non sono stati valutati i rischi di commissione di reato inerenti i delitti contro l'industria e il commercio ed i delitti in materia di violazione del diritto di autore, in quanto non ipotizzabili nell'ambito delle attività svolte dalla società, ad eccezione del reato di "Abusiva duplicazione di programmi per elaboratore al fine di trarne profitto".

Analogha esclusione viene formulata per i delitti di criminalità organizzata, reato di "Associazione per delinquere" e "Associazione di tipo mafioso".

Le aree a "*rischio reato*" cui sono riconducibili, secondo criteri di omogeneità, le *attività "sensibili"*, sono riepilogate come segue:

	AREE DI ATTIVITA' A «RISCHIO REATO»	FATTISPECIE DI REATO
A	Gestione dei rapporti di "alto profilo" istituzionale con soggetti appartenenti alla pubblica amministrazione	Corruzione e Istigazione alla corruzione
B	Gestione dei rapporti con gli enti pubblici competenti in occasione dell'espletamento degli adempimenti amministrativi connessi all'attività caratteristica	Corruzione e Istigazione alla corruzione
		Truffa a danno dello Stato o di altro Ente Pubblico
		Falsità in un documento informatico pubblico o avente efficacia probatoria
C	Gestione del sistema sicurezza ai sensi Del d.lgs. 81/08 (testo unico sicurezza)	Omicidio colposo
		Lesioni personali colpose gravi o gravissime
		Corruzione e istigazione alla corruzione
D	Gestione del ciclo passivo su beni, servizi e lavori	Ricettazione
		Riciclaggio
		Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita
		Concussione
E	Gestione degli adempimenti richiesti dalla normativa vigente non connessi all'attività caratteristica, anche in occasione di verifiche, ispezioni e accertamenti da parte degli enti pubblici competenti o delle autorità di vigilanza	Truffa a danno dello Stato o di altro Ente Pubblico
		Corruzione e istigazione alla corruzione
		Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle Autorità Pubbliche di Vigilanza
F	Gestione degli adempimenti necessari alla richiesta di finanziamenti e/o agevolazioni e predisposizione della relativa documentazione	Corruzione e istigazione alla corruzione
		Indebita percezione di erogazioni da parte dello Stato
		Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche
		Malversazione a danno dello Stato
G	Gestione degli adempimenti in materia di assunzioni, cessazione del rapporto di lavoro, retribuzioni, ritenute fiscali e contributi previdenziali e assistenziali, relativi a dipendenti e collaboratori	Truffa a danno dello Stato o di altro Ente Pubblico
		Corruzione e istigazione alla corruzione

H	Gestione dei rapporti con autorità giudiziaria	Corruzione in atti giudiziari
		Corruzione e istigazione alla corruzione
		Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria
I	Gestione del sistema informativo aziendale	Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico
		Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici
		Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico
		Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche
		Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche
		Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici
		Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità
		Danneggiamento di sistemi informatici o telematici
		Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità
		Abusiva duplicazione di programmi per elaboratore, al fine di trarne profitto
J	Gestione della contabilità generale e formazione del bilancio	False comunicazioni sociali
		False comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori
		Illegale Ripartizione degli Utili e delle Riserve
		Operazioni in Pregiudizio dei Creditori
		Indebita Restituzione dei Conferimenti
K	Adempimenti societari	Corruzione e istigazione alla corruzione
		Truffa a danno dello Stato o di altro

		Ente Pubblico
		Impedito Controllo
L	Gestione delle operazioni straordinarie e di finanza strategica	Operazioni in Pregiudizio dei Creditori
		Formazione Fittizia del Capitale
		False Comunicazioni Sociali
M	Atti del CdA e supporto all'Assemblea	Omessa comunicazione del conflitto di interessi
		Illecita influenza sull'assemblea
		Formazione fittizia del capitale
		Illegale ripartizione degli Utili e delle riserve
		Operazioni in pregiudizio dei creditori
		Indebita Restituzione dei Conferimenti
N	Gestione della tesoreria e della finanza ordinaria	Ricettazione
		Riciclaggio
		Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita

Nell'ambito della Parte Speciale del presente MODELLO è riportato, per ciascuna area a "rischio reato", l'elenco delle attività "sensibili" identificate.

1.9 Finalità del Modello

Con l'adozione del MODELLO, la SOCIETÀ intende adempiere alle previsioni di legge, soprattutto conformandosi ai principi ispiratori del DECRETO, ai codici di autodisciplina ed alle raccomandazioni delle Autorità di Vigilanza e Controllo, e rendere più efficace il sistema dei controlli e di *Corporate Governance*, in particolare rispetto all'obiettivo di prevenire la commissione dei reati previsti dal DECRETO.

Il MODELLO si pone i seguenti obiettivi:

- a. conoscenza delle attività che presentano un rischio di realizzazione di reati rilevanti per la SOCIETÀ (attività a rischio); conoscenza delle regole che disciplinano le attività a rischio; adeguata, effettiva informazione dei destinatari in merito alle modalità e procedure da seguire nello svolgimento delle attività a rischio; consapevolezza circa le conseguenze sanzionatorie che possono derivare a essi o alla SOCIETÀ per effetto della violazione di norme di legge, di regole o di disposizioni interne della SOCIETÀ;
- b. diffusione, acquisizione personale e affermazione concreta di una cultura d'impresa improntata alla *legalità*, nella consapevolezza

dell'espressa riprovazione da parte della SOCIETÀ di ogni comportamento contrario alla legge, ai regolamenti, alle norme di autodisciplina, alle indicazioni delle autorità di vigilanza e controllo, alle disposizioni interne e, in particolare, alle disposizioni contenute nel presente MODELLO;

- c. diffusione, acquisizione personale e affermazione concreta di una cultura del *controllo*, che deve presiedere al raggiungimento degli obiettivi che, nel tempo, la SOCIETÀ – esclusivamente sulla base delle decisioni regolarmente assunte degli organi sociali competenti - si pone;
- d. esistenza di una chiara attribuzione dei poteri e di un adeguato sistema dei controlli.

In rapporto alla natura e alla dimensione dell'organizzazione specificamente interessata nonché al tipo di attività o funzione svolta, devono essere assunte misure concretamente idonee a migliorare l'efficienza nello svolgimento delle attività o funzioni, assicurando il costante rispetto della legge e di tutte le altre regole che intervengono a disciplinare l'attività o la funzione, individuando ed eliminando tempestivamente, o almeno riducendole al minimo possibile, le situazioni di rischio di commissione di reati.

Ai fini indicati nel paragrafo precedente, la SOCIETÀ adotta e attua, adeguandole costantemente, scelte regolamentari, organizzative e procedurali efficaci per:

- a. assicurare che le risorse umane, di qualsivoglia livello, siano assunte, dirette e formate secondo i criteri espressi nel CODICE ETICO della SOCIETÀ, i principi e le previsioni del MODELLO, e in puntuale conformità alle norme di legge in materia, in particolare all'art. 8 dello Statuto dei Lavoratori;
- b. favorire la collaborazione alla più efficiente, costante e diffusa realizzazione del MODELLO da parte di tutti i soggetti che operano nell'ambito della SOCIETÀ o con essa, sempre garantendo la tutela e la riservatezza circa l'identità di coloro che forniscono informazioni veritiere e utili a identificare comportamenti difforni da quelli prescritti;
- c. garantire che la ripartizione di poteri, competenze, funzioni, mansioni e responsabilità dei singoli soggetti operanti nella SOCIETÀ e la loro collocazione all'interno dell'organizzazione aziendale siano conformi a principi di trasparenza, chiarezza, verificabilità, e siano sempre coerenti

con l'attività in concreto svolta dalla SOCIETÀ. Il sistema delle procure e delle deleghe deve essere, a questo fine, indicato in un documento approvato dal Consiglio di Amministrazione e costantemente aggiornato, con la precisa indicazione dei poteri attribuiti, anche di spesa o finanziari, e dei limiti di autonomia;

- d. la SOCIETÀ riprova e sanziona comportamenti, da qualsivoglia motivo ispirati, che costituiscono un oggettivo superamento delle competenze, attribuzioni e poteri di ciascun soggetto, come determinati dalla legge e dalle regole che si applicano alla SOCIETÀ;
- e. prevedere che la determinazione degli obiettivi della SOCIETÀ o fissati per i DESTINATARI, a qualunque livello organizzativo e rispetto a ciascun settore organizzativo, risponda a criteri realistici e di obiettiva realizzabilità;
- f. rappresentare e descrivere le attività svolte dalla SOCIETÀ, la sua articolazione funzionale, l'organizzazione aziendale, i rapporti con le autorità di vigilanza e controllo, in documenti veridici e corretti, redatti sotto la responsabilità di persone chiaramente individuabili e tempestivamente aggiornati;
- g. attuare programmi di formazione e aggiornamento, con lo scopo di garantire l'effettiva conoscenza del CODICE ETICO e del MODELLO da parte di tutti coloro che operano nella SOCIETÀ o con essa, nonché da parte di tutti i soggetti che siano direttamente o indirettamente coinvolti nelle attività e nelle operazioni a rischio di cui ai successivi paragrafi;
- h. consentire l'utilizzo di strumenti informatici e l'accesso a *Internet* esclusivamente per ragioni e finalità connesse all'attività lavorativa del dipendente, in conformità alle regole aziendali adottato in materia.

Destinatari del MODELLO

Le regole contenute nel MODELLO si applicano:

- a coloro che svolgono, anche di fatto, funzioni di gestione, amministrazione, direzione o controllo della SOCIETÀ;
- ai lavoratori subordinati della SOCIETÀ, di qualsiasi grado e in forza di qualsivoglia tipo di rapporto contrattuale, ancorché distaccati all'estero per lo svolgimento dell'attività;
- a chi, pur non appartenendo alla SOCIETÀ, opera su mandato o nell'interesse della medesima;

Il MODELLO con il relativo CODICE DI COMPORTAMENTO costituiscono riferimenti indispensabili per tutti coloro che contribuiscono allo sviluppo delle varie attività, in qualità di fornitori di materiali, servizi e lavori, consulenti, *partners* nelle associazioni temporanee o società con cui Fondazione Metastasio opera. Nei contratti, patti fra soci o *partners*, ecc. dovrà essere inserita esplicitamente l'accettazione delle regole e dei comportamenti previsti in tali documenti ovvero l'indicazione da parte del contraente della adozione di un proprio Modello ex D. Lgs. 231 /2001.

La SOCIETÀ diffonde il MODELLO attraverso modalità idonee ad assicurarne l'effettiva conoscenza da parte di tutti i soggetti interessati.

I destinatari sono tenuti a rispettare puntualmente tutte le disposizioni del MODELLO, anche in adempimento dei doveri di lealtà, correttezza e diligenza che scaturiscono dai rapporti giuridici instaurati con la SOCIETÀ.

La SOCIETÀ riprova e sanziona qualsiasi comportamento in violazione, oltre che della vigente normativa, delle previsioni del MODELLO, del CODICE DI COMPORTAMENTO 231, e dei comportamenti posti in essere al fine di eludere tali leggi, il MODELLO o il CODICE DI COMPORTAMENTO 231, anche qualora la condotta sia realizzata nella convinzione che essa persegua, anche in parte, l'interesse della SOCIETÀ ovvero con l'intenzione di arrecarle un vantaggio.

1.10 Comunicazione e Formazione sul MODELLO

Il MODELLO sarà oggetto di ampia comunicazione affinché diventi un costante riferimento nelle attività aziendali.

In particolare, sarà oggetto di comunicazione:

- il Codice DI COMPORTAMENTO 231 a tutti i dipendenti al momento dell'approvazione, ai nuovi dipendenti al momento dell'assunzione e ai collaboratori al momento della stipula del contratto;
- il MODELLO a tutti i dipendenti.

Periodicamente, sarà prevista attività formativa, in particolare:

- subito dopo l'approvazione del MODELLO;
- in caso di modifiche e/o aggiornamenti;

- nell'ambito delle attività formative per i neoassunti.

La diffusione capillare dei principi e delle linee guida del MODELLO sarà effettuata a cura dei dirigenti responsabili dei singoli settori di attività.

1.11 Adozione, modifiche e aggiornamento del MODELLO.

Il Consiglio di Amministrazione, salvo quanto di seguito espressamente previsto, ha competenza esclusiva per l'adozione e la modificazione del MODELLO, idoneo a prevenire reati in genere e, in particolare, i REATI e gli ILLECITI AMMINISTRATIVI richiamati dal DECRETO:

- a. il Consiglio di Amministrazione modifica tempestivamente il MODELLO qualora siano state individuate significative violazioni o elusioni delle prescrizioni in esso contenute, che ne evidenziano l'inadeguatezza, anche solo parziale, a garantire l'efficace prevenzione dei fatti di reato;
- b. il Consiglio di Amministrazione aggiorna tempestivamente, in tutto o in parte, il MODELLO, su proposta dell'ORGANISMO DI VIGILANZA. Il Consiglio può conferire mandato al Presidente di apportare al Modello, acquisito il parere favorevole dell'Organismo di Vigilanza, gli adeguamenti e/o aggiornamenti che si rendessero necessari a seguito di modifiche legislative cogenti, oppure a seguito di modifiche non sostanziali della struttura organizzativa e delle attività della società, nonché dei servizi offerti alla clientela;
- c. la Società elabora e apporta tempestivamente le modifiche delle procedure, non appena tali modifiche appaiano necessarie per l'efficace attuazione del MODELLO, dandone comunicazione all'ORGANISMO DI VIGILANZA.

Le proposte di modifica al MODELLO sono preventivamente comunicate all'ORGANISMO, il quale, dopo debita istruttoria, formula il proprio parere al Consiglio di Amministrazione che delibera in merito. Qualora il Consiglio di Amministrazione ritenga di discostarsi dal parere dell'Organismo, deve fornire adeguata motivazione.

L'Organismo deve prontamente segnalare, in forma scritta, al Presidente del Consiglio di Amministrazione i fatti che suggeriscono l'opportunità o la necessità di modifica o revisione del MODELLO. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, in tal caso, deve convocare il Consiglio di Amministrazione, affinché adotti le deliberazioni di sua competenza.

1.12 Identificazione dell'Organismo di Vigilanza

In base alle previsioni del DECRETO, l'organismo cui affidare il compito di vigilare continuativamente sul funzionamento e l'osservanza del MODELLO, sulla sua diffusa ed efficace attuazione, sull'osservanza delle prescrizioni ivi contenute da parte di dipendenti, organi sociali, società di servizi ed altri soggetti terzi e sulla sua conseguente effettiva capacità di prevenire la commissione dei reati, nonché di curare l'aggiornamento del MODELLO laddove risultino esigenze di adeguamento dello stesso in relazione alle mutate condizioni aziendali e normative, deve essere un organismo interno alla società dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo.

Tale ORGANISMO deve essere caratterizzato da requisiti di autonomia, indipendenza, professionalità, e continuità di azione.

Il requisito di autonomia e indipendenza presuppone che l'ORGANISMO risponda, nello svolgimento della sua funzione di controllo, solo al massimo vertice gerarchico cioè al C.d.A.

L'ORGANISMO non deve operare alle dipendenze ed in base alle direttive di alcuna altra funzione, né dell'alta direzione, né dell'organo decisionale e non deve assumere incarichi nel settore operativo.

L'ORGANISMO svolge le sue funzioni avendo cura di favorire, nella maggior misura possibile, una razionale ed efficiente cooperazione con gli organi e le funzioni di controllo esistenti in Fondazione Metastasio

L'ORGANISMO è composto, nel rispetto dei requisiti di cui al punto precedente, da un massimo di tre membri, di cui almeno due dotati di specifiche competenze professionali nelle materie rilevanti per Fondazione Metastasio:

- a. un membro appartenente al personale di Fondazione Metastasio, in possesso di specifiche caratteristiche di onorabilità, professionalità ed indipendenza individuato preferibilmente nel Responsabile della Funzione di *Audit*;
- b. due membri esterni, in possesso di specifiche caratteristiche di onorabilità, professionalità ed indipendenza.

L'ORGANISMO può essere costituito in forma monocratica purché sia formato da un membro esterno in possesso di specifiche caratteristiche di onorabilità, professionalità ed indipendenza.

L'ORGANISMO dura in carica quanto il Consiglio di Amministrazione che lo ha nominato e sino alla costituzione del nuovo organo amministrativo.

L'ORGANISMO provvederà a darsi le proprie regole di funzionamento attraverso un specifico regolamento.

Il Consiglio di Amministrazione designa il componente dell'Organismo con funzioni di Presidente al quale possono essere delegate specifiche funzioni.

Tenuto conto della peculiarità delle responsabilità attribuite all'ORGANISMO e dei contenuti professionali specifici da esse richiesti, nello svolgimento dei compiti di vigilanza e controllo l'ORGANISMO di Fondazione Metastasio è supportato, di norma, dalle strutture della funzione di *Audit* e/o di altre Funzioni interne.

La nomina dei componenti dell'ORGANISMO e la revoca del medesimo (ad es. in caso di violazione dei propri doveri derivanti dal MODELLO) sono atti riservati alla competenza del C.d.A. della SOCIETÀ.

Nella scelta dei componenti gli unici criteri rilevanti sono quelli che attengono alla specifica professionalità e competenza richiesta per lo svolgimento delle funzioni dell'ORGANISMO, all'onorabilità ed all'indipendenza.

Nel provvedimento di nomina è definita la durata dell'incarico e le ipotesi di revoca.

Il C.d.A. non potrà eleggere a componente dell'ORGANISMO un soggetto a carico del quale esista una condanna, anche in primo grado o di patteggiamento, relativa a reati previsti dal DECRETO nonché nei confronti del quale sussistano cause di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza previste per gli amministratori o non sussistano i requisiti di onorabilità previsti per i componenti il Collegio Sindacale, il tutto come disciplinato per le Società quotate.

La revoca di tale incarico sarà ammessa, oltre che per giusta causa (ad esempio, infedeltà, inefficienza, negligenza, imperizia ecc.), anche nei casi di impossibilità sopravvenuta ovvero allorquando vengano meno in capo ai membri dell'organo i requisiti di indipendenza, imparzialità, autonomia, i requisiti di onorabilità, assenza di conflitti di interessi e di relazioni di parentela con gli organi sociali e con il vertice oppure allorquando cessi il rapporto di dipendenza / collaborazione con Fondazione Metastasio.

1.13 Funzione e poteri dell'Organismo di Vigilanza

L'ORGANISMO dispone di autonomi poteri di iniziativa, intervento e controllo, che si estendono a tutti i settori e funzioni della Fondazione Metastasio, compreso l'organo decisionale ed i suoi componenti, collaboratori esterni e consulenti. Tali poteri possono essere esercitati al solo fine di svolgere efficacemente e tempestivamente le funzioni previste nel MODELLO e dalle norme di attuazione del medesimo.

L'ORGANISMO dispone di autonomi ed adeguati poteri di spesa sulla base di un preventivo annuale, approvato dal Consiglio di Amministrazione nel contesto di formazione del *budget* aziendale, su proposta dell'ORGANISMO stesso.

Inoltre, l'ORGANISMO può autonomamente impegnare risorse che eccedono i propri poteri di spesa, qualora l'impiego di tali risorse sia necessario per fronteggiare situazioni eccezionali ed urgenti. In questi casi l'ORGANISMO deve

informare il Consiglio di Amministrazione nella riunione immediatamente successiva.

All'ORGANISMO non competono né possono essere attribuiti, neppure in via sostitutiva, poteri di intervento gestionale, decisionale, organizzativo o disciplinare, ancorché relativi ad oggetti o questioni afferenti allo svolgimento delle attività dell'ORGANISMO.

Anche l'attività di controllo e di verifica, svolta dall'ORGANISMO, è strettamente funzionale agli obiettivi di efficace attuazione del MODELLO e non può surrogare o sostituire le funzioni di controllo istituzionali di Fondazione Metastasio.

I componenti dell'Organismo nonché i soggetti dei quali l'Organismo, a qualsiasi titolo, si avvale, sono tenuti all'obbligo di riservatezza su tutte le informazioni conosciute nell'esercizio delle loro funzioni o attività.

Nello specifico, l'ORGANISMO, nell'ambito della sua attività volta a vigilare sull'effettiva ed efficace attuazione del MODELLO, è titolare dei seguenti poteri di iniziativa e controllo, che esercita nel costante rispetto delle norme di legge e dei diritti individuali dei lavoratori e delle persone interessate:

- a) svolge periodica attività ispettiva e di controllo, anche a campione, la cui cadenza temporale è, nel minimo, motivatamente predeterminata dall'ORGANISMO stesso, in considerazione dei vari settori di intervento o delle tipologie delle attività sensibili e dei loro punti critici; si riunisce almeno trimestralmente e delle riunioni redige verbale e custodisce copie;
- b) ha accesso a tutte le informazioni, da chiunque detenute, concernenti le attività a rischio;
- c) può, anche senza preavviso, chiedere informazioni o l'esibizione di documenti, anche informatici, pertinenti alle attività a rischio, a tutto il personale dipendente che svolga, continuativamente o occasionalmente, attività a rischio o che alle stesse sovrintenda;
- d) può chiedere informazioni o l'esibizione di documenti, pertinenti alle attività a rischio, agli amministratori, al Collegio Sindacale, ai collaboratori, consulenti, agenti e rappresentanti esterni a Fondazione Metastasio e in genere a tutti i soggetti esterni tenuti, nei limiti previsti, all'osservanza del MODELLO; l'obbligo di questi ultimi di ottemperare alla richiesta dell'ORGANISMO deve essere inserito nei singoli contratti;
- e) gli incontri con i diversi organi interni alla SOCIETÀ devono essere verbalizzati e copia dei verbali deve essere custodita sia presso l'ORGANISMO che presso gli altri organi;

- f) può effettuare ispezioni anche coordinandosi con eventuali servizi di sicurezza dell'ente di cui può avvalersi;
- g) si avvale del personale appartenente alla funzione di *Audit* o, qualora necessario, per la natura delle verifiche, ad altre funzioni di Fondazione Metastasio, individuando uno *staff* dedicato, e concordando preventivamente l'impiego del personale con il responsabile della Funzione, sempre che non vi ostino ragioni di urgenza. I provvedimenti concernenti la dotazione organica, la destinazione ad altro incarico e l'adozione di misure disciplinari per la Funzione di *Audit* sono assunti con parere favorevole dell'ORGANISMO;
- h) può rivolgersi, a consulenti esterni per problematiche di particolare complessità o che richiedono competenze specifiche, in ragione della particolare delicatezza delle indagini o del loro oggetto;
- i) sottopone al Direttore ed al Consiglio di Amministrazione le segnalazioni per l'eventuale adozione di procedure sanzionatorie;
- j) salvo criticità rilevate che richiedano maggior tempestività nella segnalazione, redige periodicamente, e comunque almeno ogni sei mesi, una relazione scritta sull'attività svolta, inviandola, unitamente a un motivato rendiconto delle spese sostenute, al Presidente del Consiglio di Amministrazione per l'inserimento all'ordine del giorno della prima riunione consiliare utile. Le relazioni, riportate nel libro dei verbali, contengono altresì eventuali proposte di integrazione e modifica del MODELLO e delle procedure per la sua attuazione;
- k) può richiedere la convocazione e l'incontro con il Collegio Sindacale, il Consiglio di Amministrazione; questi, a loro volta, possono richiedere un confronto diretto con l'ORGANISMO;
- l) deve redigere un piano annuale per le attività dell'anno successivo;
- m) in sintesi, le relazioni periodiche predisposte dall'ORGANISMO devono quanto meno contenere, svolgere o segnalare:
 - i. eventuali problematiche sorte riguardo alle modalità di attuazione del MODELLO;
 - ii. il resoconto delle segnalazioni ricevute da soggetti interni ed esterni in ordine al MODELLO;

- iii. le procedure disciplinari e le sanzioni eventualmente applicate da Fondazione Metastasio, con riferimento esclusivo alle attività a rischio;
- iv. nella relazione di fine esercizio, una valutazione complessiva sull'attuazione e sull'efficacia del MODELLO, con eventuali indicazioni per integrazioni, correzioni o modifiche con particolare attenzione alle integrazioni ai sistemi di gestione delle risorse finanziarie sia in entrata che in uscita necessarie per introdurre accorgimenti idonei a rilevare l'esistenza di flussi finanziari atipici connotati da maggiori margini di discrezionalità;
- v. consuntivo delle segnalazioni ricevute nel corso del periodo di riferimento;

n) si avvale di una Segreteria dedicata per ogni attività di supporto.

1.14 Obblighi di informazioni nei confronti dell'Organismo di Vigilanza

L'ORGANISMO deve essere tempestivamente informato, mediante apposito sistema di segnalazione, da parte dei DIPENDENTI, degli ORGANI SOCIALI, dei CONSULENTI e dei PARTNERS in merito a comportamenti, atti od eventi che potrebbero determinare violazione od elusione del MODELLO o delle relative procedure e quindi che potrebbero ingenerare responsabilità di Fondazione Metastasio ai sensi del DECRETO.

Gli obblighi di informazione su eventuali comportamenti contrari alle disposizioni contenute nel MODELLO rientrano nel più ampio dovere di diligenza e obbligo di fedeltà del prestatore di lavoro di cui agli artt. 2104 e 2105 c.c.

Valgono al riguardo le seguenti prescrizioni di carattere generale:

- i DIPENDENTI hanno il dovere di trasmettere all'ORGANISMO eventuali segnalazioni relative alla commissione, o alla ragionevole convinzione di commissione, dei REATI;
- i DIPENDENTI con la qualifica di Dirigente hanno l'obbligo di segnalare all'ORGANISMO eventuali violazioni poste in essere da DIPENDENTI, COLLABORATORI, CONSULENTI e CONTROPARTI CONTRATTUALI, di cui essi siano venuti a conoscenza;
- i segnalanti in buona fede devono essere garantiti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione ed in ogni caso sarà assicurata la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della SOCIETÀ o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede.

I CONSULENTI e i PARTNERS, per quanto riguarda la loro attività svolta nei confronti o per conto di Fondazione Metastasio, effettuano la segnalazione direttamente all'ORGANISMO.

L'ORGANISMO valuta le segnalazioni ricevute; gli eventuali provvedimenti conseguenti sono applicati in conformità a quanto previsto al successivo paragrafo 14.

L'ORGANISMO non è tenuto a prendere in considerazione le segnalazioni anonime fatta eccezione per quelle che contengono circostanziate e documentate denunce.

Oltre alle segnalazioni relative a violazioni di *carattere generale* sopra descritte, devono essere obbligatoriamente ed immediatamente trasmesse all'ORGANISMO le informazioni concernenti:

- a. le operazioni significative e rilevanti che ricadono nelle aree definite a rischio, previa individuazione da parte dell'ORGANISMO della nozione di "operazione significativa e rilevante";
- b. i provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini per i REATI, previsti dal D.Lgs. e successive modificazioni, qualora tali indagini coinvolgano Fondazione Metastasio o suoi DIPENDENTI, ORGANI SOCIETARI;
- c. le richieste di assistenza legale inoltrate dai DIPENDENTI in caso di avvio di procedimento giudiziario nei loro confronti per i REATI di cui al DECRETO;
- d. i rapporti preparati dai responsabili di altre funzioni aziendali di Fondazione Metastasio nell'ambito della loro attività di controllo e dai quali potrebbero emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto all'osservanza delle norme del DECRETO;
- e. le notizie relative ai procedimenti sanzionatori rilevanti, previa individuazione da parte dell'ORGANISMO della soglia di rilevanza, ed alle eventuali misure irrogate ovvero i provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni, qualora essi siano legati a commissione di REATI o violazione delle regole di comportamento o procedurali del MODELLO;
- f. ogni altra informazione che, sebbene non ricompresa nell'elenco che precede, risulti rilevante ai fini di una corretta e completa attività di vigilanza ed aggiornamento del MODELLO.

Periodicamente l'Organismo propone al C.d.A. eventuali modifiche/integrazioni da apportare all'elenco sopra indicato.

Gli obblighi di segnalazione di COLLABORATORI, CONSULENTI, PARTNER saranno specificati in apposite clausole inserite nei contratti che legano tali soggetti a Fondazione Metastasio.

E' istituito un canale di comunicazione per la consultazione ed informazione dell'Organismo di Vigilanza consistenti nei seguenti recapiti:

- odv@metastasio.it

1.15 Raccolta e conservazione delle informazioni

Ogni informazione, segnalazione, report previsti nel presente Modello sono conservati dall'Organismo in un apposito database (informatico o cartaceo) per un periodo di almeno 5 anni.

1.16 Il sistema disciplinare e sanzionatorio

L'art. 6 comma 2 del DECRETO prevede l'introduzione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare i comportamenti difforni da quelli previsti dal modello organizzativo o dalle procedure di attuazione, al fine di rendere più efficace il funzionamento del sistema di controllo.

Tale sistema deve essere differenziato per i dipendenti - ovvero coloro che sono soggetti alla direzione e alla sorveglianza da parte dei dirigenti - per i dirigenti stessi - in relazione alla diversa tipologia contrattuale che li lega alla società - ed infine, per gli amministratori.

Per i dipendenti il sistema sanzionatorio farà essenzialmente riferimento al già esistente Codice disciplinare nel rispetto delle previsioni dello Statuto dei Lavoratori e dei vigenti CCNL per i lavoratori dipendenti.

Per i dirigenti, ed in particolare per coloro che rivestono ruoli di responsabilità con funzioni di rappresentanza, amministrazione, direzione anche di una singola unità organizzativa, il mancato rispetto di tali regole farà venir meno il rapporto fiduciario esistente e, potrà portare, in relazione alla gravità del fatto, alla interruzione del rapporto di lavoro.

Nel caso di violazione delle regole del MODELLO e delle procedure da parte degli amministratori, l'ORGANISMO provvederà immediatamente ad informarne con relazione scritta il C.d.A. nella persona del Presidente e del Direttore ed il Collegio Sindacale. Il C.d.A. potrà applicare ogni idoneo provvedimento consentito dalla legge e, nei casi più gravi, e comunque quando la mancanza sia tale da ledere la fiducia della SOCIETA nel responsabile, il C.d.A. potrà convocare l'Assemblea proponendo la revoca della carica.

In caso di violazione da parte di un componente del Collegio Sindacale, l'ORGANISMO deve darne immediata comunicazione al C.d.A., in persona del Presidente mediante relazione scritta.

Il Consiglio di Amministrazione, qualora si tratti di violazioni tali da integrare giusta causa di revoca, propone all'Assemblea l'adozione dei provvedimenti di competenza e provvede agli ulteriori incombeni previsti dalla legge.

L'applicazione delle misure sanzionatorie non pregiudica né modifica ulteriori, eventuali conseguenze civilistiche o di altra natura (penale, amministrativa, tributaria), che possano derivare dal medesimo fatto.

Gli accertamenti istruttori e l'applicazione delle sanzioni per le violazioni delle disposizioni del MODELLO rientrano nell'esclusivo potere degli organi della SOCIETÀ competenti in virtù delle attribuzioni loro conferite dallo Statuto o dai regolamenti interni.

Ogni violazione o elusione del MODELLO o delle procedure in attuazione dello stesso, da chiunque commessa, deve essere immediatamente comunicata, per iscritto, all'ORGANISMO, ferme restando le procedure e i provvedimenti di competenza del titolare del potere disciplinare.

Tutti i destinatari del MODELLO hanno il dovere di effettuare le segnalazioni di cui al comma precedente.

L'ORGANISMO deve essere immediatamente informato dell'applicazione di una sanzione per violazione del MODELLO.

Il Sistema Disciplinare e sanzionatorio della Fondazione Metastasio, ai sensi della legge 20/5/1970 n° 300, art 7 comma 1, in applicazione dell'art. 25 del contratto collettivo nazionale di lavoro, prevede specifici criteri di correlazione tra le mancanze dei lavoratori ed i provvedimenti disciplinari previsti dal contratto stesso e di seguito elencati:

- a) rimprovero verbale o rimprovero scritto;
- b) multa non superiore all'importo di 4 ore di retribuzione;
- c) sospensione dal servizio e dalla retribuzione non superiore a 10 giorni;
- d) trasferimento per punizione o licenziamento con preavviso e con indennità;
- e) licenziamento senza preavviso e con indennità.

Fermo restando l'attuale regolamento delle azioni disciplinari, si prevede il seguente schema di riferimento:

- a) incorre nel rimprovero verbale o scritto il dipendente che non osserva scrupolosamente le regole procedurali e di comportamento prescritte nel MODELLO o derivanti dall'applicazione dello stesso alle singole

- attività a rischio, regole portate a conoscenza del dipendente stesso con ordini di servizio, comunicati o altri mezzi idonei, qualora tale inosservanza non abbia generato *alcun danno* per Fondazione Metastasio (la scelta tra rimprovero scritto o verbale dipende dall'entità della violazione);
- b) incorre nella multa non superiore all'importo di 4 ore di retribuzione il dipendente che più volte ricada nei comportamenti sanzionati al punto precedente;
 - c) incorre nella sospensione dal servizio e dalla retribuzione non superiore a 10 giorni il dipendente che non osservando le regole procedurali e di comportamento prescritte nel MODELLO o derivanti dall'applicazione dello stesso alle singole attività a rischio, regole portate a conoscenza del dipendente stesso con ordini di servizio, comunicati o altri mezzi idonei, abbia generato per la Fondazione Metastasio un *danno lieve* e sia stato possibile evitare ulteriori danni;
 - d) incorre nel trasferimento per punizione o nel licenziamento con preavviso e con indennità il dipendente che non fa osservare al personale da lui coordinato le regole procedurali o di comportamento prescritte nel MODELLO o derivanti dall'applicazione dello stesso alle singole attività a rischio o il dipendente che, oltre a violare personalmente le regole di cui sopra, opera in maniera tale da rendere inefficaci anche i controlli sovraordinati arrecando, così, un *danno significativo* per la SOCIETÀ;
 - e) incorre nel licenziamento senza preavviso e con indennità il dipendente che, dolosamente, opera direttamente o fa operare i propri collaboratori in violazione delle regole procedurali o di comportamento prescritte nel MODELLO o derivanti dall'applicazione dello stesso alle singole attività a rischio, arrecando un *grave danno* alla SOCIETÀ.

In ogni caso, qualora il fatto costituisca violazione di doveri discendenti dalla legge o dal rapporto di lavoro tale da non consentire la prosecuzione del rapporto stesso, neppure in via provvisoria, potrà essere deciso il licenziamento senza preavviso *ex art. 2119 c.c.*, fermo il rispetto del procedimento disciplinare. Con la contestazione può essere disposta la revoca delle eventuali procedure affidate al soggetto interessato.

Qualora si verificano fatti che possono integrare violazione del MODELLO o delle procedure per la sua attuazione da parte di collaboratori o controparti contrattuali, l'ORGANISMO informa il Responsabile della Funzione competente ed il Responsabile dell'Unità alla quale il contratto o rapporto si riferiscono, mediante relazione scritta.

Nei confronti dei responsabili è deliberata, dagli organi competenti in base alle regole interne della SOCIETA, anche la risoluzione dei contratti o dei rapporti.